

TAR Bari 22/09/1999 n. 1099
legge 109/94 Articoli 26 - Codici 25.1

Una volta che sia stato concluso un contratto d'appalto di opera pubblica, la decisione della Pubblica amministrazione di recedere dal rapporto, anche se espressa mediante un atto autoritativo di revoca, opera pur sempre nell'ambito delle posizioni paritetiche delle parti. La risoluzione unilaterale di un contratto da parte della Pubblica amministrazione non legittima il privato a proporre un'azione di risarcimento danni ai sensi dell'art. 1218 c.c. quando la detta risoluzione consegue al venir meno di un elemento (nella specie, un finanziamento pubblico) che ha svolto un ruolo fondamentale nella formazione della volontà negoziale di ambedue le parti contraenti e che, se fosse risultato carente al momento della conclusione del contratto, avrebbe comportato la nullità di quest'ultimo. Nel caso di contratto condizionato, ove le parti non abbiano fissato un termine entro il quale l'evento futuro e incerto deve verificarsi, il vincolo contrattuale può ritenersi definitivamente sciolto ove sia decorso un congruo lasso di tempo e sia stata acquisita la certezza che l'evento posto in condizione non si verificherà.